

ORIGINALE

Sentenza 43/20



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 20/18 Reg. Gen.
N. 173/20 Cronologico
N. 17/20 Repertorio
N. _____ Comp. Civ

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nelle persone dei signori:

- 1) TIRELLI dr. Francesco - Presidente
- 2) TRICOMI d.ssa Irene - Consigliere di Cassazione
- 3) RUSSO dr. Silvestro Maria - Consigliere di Stato
- 4) NAZZICONE d.ssa Loredana - Consigliere di Cassazione - Rel.
- 5) PASCA dott.ssa ing. Monica - Tecnico

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa in sede di appello, iscritta al n. 20 del Ruolo Generale dell'anno
2019

T R A

COMUNE [REDACTED]), in persona del Sindaco pro
tempore, rappresentato e difeso dall' [REDACTED] dell'Avvocatura
comunale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' [REDACTED]
[REDACTED];

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED], rappresentato e
difeso dagli Avv.ti Adolfo Pesaresi e Vincenzo Sabia, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Via Valadier n. 39;

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE

- REGIONE [REDACTED], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

[REDACTED];

- PROVINCIA [REDACTED], in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED] con la quale è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.

[REDACTED]

- COMPAGNIA ASSICURATRICE [REDACTED]

[REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata

e difesa dall'Avv. [REDACTED], ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.

[REDACTED]

APPELLATI

OGGETTO: APPELLO – Avverso la Sentenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Roma n. 25 del 5 luglio 2018, pubblicata il 16 ottobre 2018 (R.G. 28/2013)

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE:

“Voglia il Tribunale superiore delle acque pubbliche adito:

1- in via principale: in accoglimento dei primi tre motivi del presente appello riformare la sentenza n. 15/2018 del TRAP di Roma accertando l'esenzione del Comune [REDACTED] da ogni responsabilità per la causazione del sinistro oggetto di causa;

2- in via subordinata e condizionata: solo in caso di mancata riforma della sentenza di primo grado quanto ai primi tre motivi, accogliere il quarto motivo

nei confronti della compagnia [] per le motivazioni sopra spiegate al punto 4.

Spese del doppio grado rifeuse e restituzione di quanto in base ad essa pagato.”

PER L'APPELLATO e APPELLANTE INCIDENTALI []

[]:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche:

in via principale dichiarare inammissibile siccome implicate giudizi tecnici già affrontati in sede di CTU e comunque respingere integralmente il gravame proposto dal Comune [] siccome del tutto infondato per le motivazioni esposte;

in via incidentale riformare la sentenza appellata nella parte in cui attribuisce al sig. [] la corresponsabilità pari al 50% dell'evento dannoso accertando nei confronti dell'Amministrazione Comunale la totale responsabilità dell'evento quindi condannare il comune di [] in persona del Sindaco p.t., al pagamento della ulteriore somma di € 23.391,49 o quella diversa ritenuta di giustizia o equa oltre interessi ed accessori già indicati in sentenza, da confermare nel resto.

Con vittoria di spese e competenze legali e di CTU della fase precedente per l'intero e competenze del presente giudizio.”

PER L'APPELLATA REGIONE []:

“Piaccia all'Ecc.mo Collegio adito, contrariis rejectis,

- In via principale, rigettare l'appello proposto, in quanto infondato e non provato, in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado, peraltro passata in giudicato sulla esclusione di responsabilità della Regione [];

- In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello in riferimento all'ipotesi che gli eventi dannosi in questione siano dovuti a caso fortuito e/o a responsabilità esclusiva del danneggiato, sig. [] con conseguente esclusione di qualsiasi responsabilità delle amministrazioni in giudizio, confermare la condanna del Comune [] alla refusione delle spese processuali, anche di primo grado, nei confronti della Regione [], terza chiamata dall'ente locale, in quanto malamente evocata in giudizio.

- Rigettare l'appello incidentale del Sig. [] in quanto inammissibile e tardivo, oltre che infondato.

- Rigettare, in quanto inammissibile ed infondata, la richiesta della Provincia [] per la dichiarazione del proprio difetto di legittimazione passiva in giudizio e di riconoscimento di ogni effetto del giudizio in capo alla Regione [], giusta sentenza Cass. S.U. 33679/18 e sentenza TSAP n. 211/2016.

Con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio ed accessori di legge."

PER L'APPELLATA PROVINCIA []:

"voglia l'ill.mo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche preliminarmente:

- statuire il passaggio in giudicato e per l'effetto l'inoppugnabilità della disposta e riconosciuta esclusione di ogni responsabilità della stessa Provincia, ad opera della sentenza n. 25/2018;

Altresì e comunque:

- Riconoscere l'inammissibilità e l'infondatezza di ogni doglianza mossa dall'appellante nei confronti della Provincia [];

- Rigettare l'appello proposto dal Comune [] confermando la sentenza n. 25/2018 resa dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche – Roma sull'r.g. 28/2013;

- Stante la Legge n. 56/2014, riconoscere e/o dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia [] , riconducendo, *ex lege*, ogni effetto del giudizio ormai in capo alla Regione [] peraltro già parte del giudizio.

Con vittoria delle spese di lite, competenze ed onorari di giudizio.”

PER L'APPELLATA []:

[] conclude come da comparsa di costituzione e risposta con rigetto dell'appello incidentale proposto dal sig. []”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La sentenza del Trap Lazio n. 25 del 2018 del 16 ottobre 2018 ha accertato la responsabilità nella misura della metà in capo al Comune di [] reputata la responsabilità concorrente dello stesso danneggiato *ex art.* 1227 c.c., con riguardo al danno patito da [] al proprio immobile in virtù dell'erosione del fosso [] in concomitanza dei fenomeni atmosferici del 26 settembre 2006, pregiudizio liquidato nella misura di € 23.391,29, oltre accessori.

Il Trap ha, invece, respinto le domande risarcitorie proposte nei confronti della Regione e della Provincia, nonché della compagnia assicuratrice, chiamata in causa dal Comune.

Per la riforma di tale sentenza ha proposto appello il Comune [] sulla base di quattro motivi.

Si sono costituiti [] che ha chiesto il rigetto dell'appello e proposto appello incidentale, per un motivo; la Regione [] , chiedendo il rigetto dell'appello ed, in subordine, in ogni caso la conferma della condanna del Comune al pagamento delle spese, anche di primo grado; la Provincia di

[] rilevando il passaggio in giudicato del capo relativo alla medesima e comunque chiedendo la conferma della sentenza e la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva; la [], instando per il rigetto dell'appello proposto nei propri confronti.

Le parti hanno precisato le conclusioni come sopra; [] la Regione e la Provincia [] hanno depositato le note conclusionali.

All'udienza collegiale del 26 febbraio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1) - L'appellante principale ha articolato i seguenti motivi di impugnazione:

1) illogicità delle valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, laddove essa ha escluso l'eccezionalità dell'evento alluvionale, perché ha usato il metodo cinematico e non quello dell'invaso;

2) errata individuazione del Comune quale unico ente responsabile, posto che, pur essendo il fosso [] non classificato, la responsabilità dell'evento è da attribuirsi al Genio Civile, dato che il tratto di fosso compromesso è quello finale verso la foce, dal medesimo costruito;

3) sussistenza della responsabilità dei proprietari frontisti e dei proprietari dei terreni a monte, in quanto la rottura del fosso è riconducibile al caso fortuito e, comunque, certamente sussiste una corresponsabilità di tali soggetti, per la mancata manutenzione già del bacino a monte;

4) errata esclusione della garanzia assicurativa, posto che il sinistro non deriva da esondazione o spargimento di acque per cause naturali, ma dalla rottura di condotta o tubazione, come previsto in polizza, trattandosi di un

fosso collettore di raccolta di acque meteoriche e non di fosso non classificato.

1.2. – L'appellante incidentale ha chiesto, dal suo canto, la riforma della sentenza impugnata, laddove ha ravvisato una responsabilità concorrente del medesimo nella causazione del danno, sostenendo che l'immobile fu comunque realizzato con regolare concessione edilizia.

2. – La sentenza impugnata, per quanto ancora rileva, ha ampiamente motivato la conclusione raggiunta, sulla base delle consulenze in atti, ritenendo che:

a) il 26 settembre 2006 la prolungata pioggia provocò il trascinarsi a valle dal fosso [] di terreno, vegetazione e materiale lasciato lungo gli argini, che occlusero in parte l'alveo, situazione resa più grave dalla presenza di una copertura in cemento della parte finale del fosso per circa 200 metri; tale copertura è stata, dopo l'evento, eliminata e lungo l'argine è stato, in seguito, innalzato un muro;

b) la pioggia fu intensa ed il fenomeno alquanto raro, non tanto per la quantità oraria di acqua caduta, quanto per la durata dell'evento, durato dalle 20,00 alle 13,00 circa del giorno successivo; ma, ciò nonostante, non si trattò di evento eccezionale, dato che esso si verifica ogni 25/26 anni, né vi è alcuna eccezionalità rispetto alla stessa portata massima prevista per il fosso in questione;

c) il fosso [] appartiene al demanio idrico e la gestione è delegata al Comune di [] ai sensi dell'art. []

d) non è esente da responsabilità lo stesso proprietario cd. frontista, a cui

carico gli artt. [redacted]

[redacted] pongono l'obbligo di provvedere alle costruzioni delle opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua confinanti; ed è risultato sia che l'abitazione del [redacted] fu costruita a quota inferiore a quella del livello del mare, sia un'altezza modesta del muro confinante, sia l'apertura, sul confine del fosso, d'un cancelletto per il passaggio;

e) il concorso causale concorrente dello stesso danneggiato va quantificato nella misura del 50%;

f) nessuna responsabilità grava sulla regione e sulla provincia, infondatamente evocate in giudizio dal comune;

g) l'abitazione del [redacted] fu invasa al piano terra, riportando un danno per opere di ristrutturazione ed al mobilio, liquidato, nella misura della metà, come sopra indicato; mentre nessun danno esistenziale va riconosciuto;

h) la polizza assicurativa è rimasta inoperante, posto che l'art. 2 delle condizioni particolari dell'allegato A/1 dichiara non contemplati «i danni da esondazione e spargimenti d'acqua in genere, salvo che questi non siano diretta conseguenza di una rottura accidentale di tubazioni e condutture».

3. - Il primo motivo è infondato.

La c.t.u. ha esaminato approfonditamente la situazione dei luoghi e ricostruito le cause del sinistro, ampiamente motivando al riguardo, senza nessun vizio logico-giuridico. Non solo, ma il c.t.u. ha risposto, con plurimi ed altrettanto approfonditi chiarimenti, a tutti i rilievi delle parti.

Sono, pertanto, pienamente condivisibili le conclusioni cui il medesimo è giunto, con riguardo alla natura non eccezionale dell'evento, in quanto, sebbene raro, esso non fu tale da comportare l'esonero da responsabilità da



cosa in custodia.

In punto diritto, è poi sin troppo noto che sussiste la responsabilità da cose in custodia per la p.a. in relazione ai beni demaniali, potendo la p.a. essere liberata dalla responsabilità suddetta solo ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee, create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicito la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (fra le tante, Cass. 19 marzo 2018, n. 6703).

La prova liberatoria richiesta è stata raggiunta solo nei limiti, di cui oltre si parla, del concorso del fatto colposo dello stesso danneggiato, di cui all'art. 1227 c.c.; onde il motivo in esame si palesa, in definitiva, privo di pregio.

4. – Il secondo motivo è infondato.

La c.t.u., condivisa sul punto dal Trap, ha accertato che la concausa dell'evento risieda nel difetto di manutenzione del fosso, per legge spettante al Comune.

Sotto quest'ultimo profilo, va invero osservato in diritto che la manutenzione del corso d'acqua e delle relative opere idrauliche è stata affidata a comuni e province dagli artt.

La progettazione appartiene alla Provincia, in forza dell'art. : ed, al riguardo, il c.t.u. ha ripetutamente affermato che il fosso è stato progettato e realizzato in modo adeguato. Né le opere idrauliche, ivi realizzate, sono comprese fra quelle trasferite alle regioni.

Infine, il c.t.u. ha accertato che le opere di chiusura del tratto finale del fosso sono state realizzate proprio dal Comune

Il motivo, pertanto, è complessivamente da disattendere.

5. – Il terzo motivo è infondato.

Nessuna prova è stata data circa la responsabilità di specifici soggetti, ulteriormente concorrente con la causazione dell'evento.

Né il c.t.u. discorre di alcun difetto di manutenzione specifica a carico di altri soggetti coinvolti.

6. – Il quarto motivo è infondato.

La clausola di polizza è inequivoca nell'escludere tali eventi dalla copertura assicurativa.

Né ha pregio – a fronte degli accertamenti peritali espletati e sopra riportati – la qualificazione dell'evento come riconducibile a "condotta o tubazione", come pretesa nell'articolo della polizza medesima, per il mero fatto che si tratti di fosso collettore di raccolta di acque meteoriche.

La circostanza in fatto della pretesa assimilazione del fosso ad una condotta o tubazione è stata, invero, in questa sede menzionata, ma contrasta con tutti gli accertamenti peritali esperiti, che hanno verificato l'esistenza di un fosso esondato per i materiali, i detriti ed il fango trasportati dalla piena, nonché, ancor prima, con la stessa prospettazione operata dal Comune sin dalla comparsa di risposta, dove sempre ha operato riferimento, appunto, ad un fenomeno di "esondazione".

7. – L'appello incidentale è del pari infondato.

Sono dati di fatto non contestati, ed è espressamente accertato dalla c.t.u., sia che l'immobile per cui è causa fu costruito al disotto del livello del suolo,

sia che il muro di contenimento a carico del non presentava le caratteristiche idonee alla sua funzione.

In tal modo, viene pianamente integrata la fattispecie del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., nella causazione del danno lamentato.

È noto, invero, come nella responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. – che opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali – la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si attegga diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2051 c.c. Cost: sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. 1° febbraio 2018, n. 2480).

Nella specie, non è ravvisabile – ancor più radicalmente – l'interruzione del nesso causale con l'evento dannoso, proprio perché si è accertata anche una situazione di carente manutenzione del fosso ad opera




della p.a.; nel contempo, l'accertata situazione dei luoghi consente di ravvisare, in punto di fatto, un contributo eziologico all'evento da parte dello stesso danneggiato; non senza rimarcare come emerge pure una situazione di abusivismo edilizio da parte del medesimo, con riguardo ad un secondo manufatto costruito sul posto in totale assenza di concessione edilizia, alla stregua degli accertamenti operati dalla c.t.u.

8. – Dal rigetto dell'appello principale e di quello incidentale discende la sussistenza di ragioni, in virtù della reciproca soccombenza, per la compensazione integrale delle spese del grado.

L'appellante soccombente va condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, nei confronti degli altri appellati.

P.Q.M.




Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, definendo il giudizio sull'appello avverso la sentenza n. 25 del 16 ottobre 2018 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Roma, così provvede:

1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale, compensando per intero tra il COMUNE [] e [] le spese di lite;

2) condanna il COMUNE [] al pagamento delle spese di lite del grado di appello in favore della REGIONE [], PROVINCIA DI [] e [], liquidate, in favore di ciascuno, in € 2.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge;

3) ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. n.




228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.

, Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 26 febbraio 2020.


Il Giudice estensore

(Loredana Nazzicone)



Il Presidente

(Francesco Tirelli)



IL CANCELLIERE

depositata in Cancelleria oggi, si scesi e per gli
 1975, e 183 c.p.o.

NUM. 11

21 MAR. 2020

IL CANCELLIERE